

Ricorso del sig. Vittorio Di Bucci contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 luglio 2004

(Causa T-312/04)

(2004/C 262/85)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 luglio 2004 il sig. Vittorio Di Bucci, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Marc van der Woude e Valérie Landes, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli un solo punto di priorità della direzione generale con riguardo al periodo di promozione 2003, confermata e resa definitiva dalla decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) recante rigetto del ricorso;
- annullare la decisione dell'AIPN di non attribuirgli alcun punto di priorità speciale «Comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione» con riguardo al periodo di promozione 2003;
- annullare la decisione dell'AIPN di attribuirgli un totale di 20 punti con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti A5 promovibili con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 con riguardo al periodo 2003 e, in ogni caso, la decisione di non inserire il suo nominativo nei detti elenchi;
- annullare, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo;

Motivi e principali argomenti:

I motivi e gli argomenti presentati in questa causa sono simili a quelli invocati nella causa T-311/04, Josè Luis Buendia Sierra/Commissione.

Ricorso della Hewlett-Packard GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 luglio 2004

(Causa T-313/04)

(2004/C 262/86)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 30 luglio 2004, la Hewlett-Packard GmbH, con sede in Böblingen (Germania), rappresentata dagli avv. ti Fabienne

Boulanger, Marius Mrozek e Michael Tervooren, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 7 aprile 2004, REM 06/02, in cui si dichiara che, in un determinato caso, il rimborso non è giustificato.

Motivi e principali argomenti:

Il 21 dicembre 1995, la ricorrente sdoganava dal proprio deposito doganale merci (stampanti e cartucce per stampanti) provenienti da Singapore ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità. Dallo sdoganamento di tali merci sorgeva un debito doganale. Secondo la ricorrente, lo sdoganamento aveva luogo il 21 dicembre 1995 al fine di garantire di potersi avvalere dell'aliquota doganale preferenziale vigente fino al 31 dicembre 1995. Per le operazioni di sdoganamento compiute in quel periodo sarebbero state applicabili, altrimenti, a partire dal 1° gennaio 1996, tariffe doganali più elevate ai fini dell'immissione in libera pratica. Con il regolamento 3009/95⁽¹⁾ è stata disposta la liberalizzazione doganale delle merci aventi la stessa nomenclatura doganale della ricorrente a partire dal 1° gennaio 1996.

Nel novembre 1996 la ricorrente chiedeva alle autorità doganali tedesche il rimborso dell'importo versato. Tale domanda veniva respinta. Con l'assenso della ricorrente, le autorità doganali tedesche sottoponevano il caso alla Commissione.

La ricorrente invoca l'art. 239 del codice doganale e fa valere che la Commissione, pubblicando in ritardo e omettendo di rendere noto nei tempi di legge il regolamento 3009/95, intenzionalmente retrodatato e recante riferimento ad un regolamento pubblicato solo il 21 febbraio 1996, vale a dire il regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, 3093/95,⁽²⁾ avrebbe violato il principio della prevedibilità degli atti degli organi comunitari e, pertanto, il principio della certezza del diritto.

La ricorrente deduce inoltre la sussistenza di una violazione dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 2658/87⁽³⁾, che prevede la pubblicazione della versione completa della nomenclatura combinata entro il 31 ottobre di un anno per l'anno successivo. Tale disposizione sarebbe finalizzata proprio ad informare con certezza gli operatori economici circa le prevedibili conseguenze economiche e contribuirebbe a garantire, pertanto, la certezza nella pianificazione per i cittadini comunitari, affinché essi possano organizzare di conseguenza le proprie attività.

La ricorrente fa valere, inoltre, che la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di diligenza nei confronti della ricorrente stessa, non avendola informata tempestivamente in ordine alla prevedibile nuova modifica della nomenclatura combinata. La Commissione, inoltre, nell'emanazione della decisione impugnata, avrebbe mosso da circostanze oggettivamente insussistenti. In tal modo, avrebbe violato, a detrimento della ricorrente, i limiti del proprio potere discrezionale ovvero di giudizio ad essa attribuito in tale ambito. La ricorrente fa valere, infine, di non aver agito né con colpa cosciente né con dolo.

- (¹) Regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea (GU L 334, pag. 1).
- (³) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

Ricorso della Repubblica federale tedesca contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 luglio 2004

(Causa T-314/04)

(2004/C 262/87)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 luglio 2004 la Repubblica federale tedesca, rappresentata dagli avv. ti Claus-Dieter Quassowski e Christoph von Donat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione comunicata con lettera 17 maggio 2004 della Direzione generale per la politica regionale, nella parte in cui è stata ridotta ad EURO 319.046.236,76 la partecipazione della Comunità dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale al programma Obiettivo 2-1997-1999 Renania del Nord-Westfalia (FESR N. 97.02.13.005 / ARINCO N. 97.DE.16.005) ed è stata negata la liquidazione alle autorità tedesche dell'importo restante, pari a EURO 5.488.569,24;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 230 CE, la violazione di norme di diritto comunitario derivato e di principi giuridici

generali, un errore di valutazione della Commissione, nonché vizi nella motivazione della decisione impugnata.

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto ad EURO 319.046.236,76 la partecipazione della Comunità dal Fondo europeo FESR al programma Obiettivo 2-1997-1999 Renania del Nord-Westfalia ed ha negato la liquidazione alle autorità tedesche dell'importo restante, pari a EURO 5.488.569,24. La riduzione sarebbe motivata dal minor ricorso al programma con riguardo ad alcuni provvedimenti e dal maggior ricorso al programma in altri rispetto al piano finanziario indicativo. La compensazione non sarebbe avvenuta nell'ambito dei singoli punti chiave del programma, ma nel programma complessivamente inteso.

Secondo la Commissione, sarebbe possibile solo una riconversione (trasferimento) tra singoli provvedimenti, ma non una riconversione tra punti chiave del programma, ovvero quest'ultima avrebbe richiesto una previa nuova decisione della Commissione. Ciò varrebbe anche con riguardo alle spese effettivamente più elevate nell'ambito del programma autorizzato, non connesse ad una domanda di aumento della partecipazione FESR.

Secondo il governo tedesco, le riconversioni sarebbero effettivamente giustificate. Esso fa valere che tali riconversioni, di importo irrilevante, erano finalizzate al miglior conseguimento di scopi comunitari nell'ambito dei programmi di sviluppo. Non sussisterebbero ragioni per procedere ad una riduzione. In particolare, la riduzione della partecipazione FESR accordata non sarebbe giustificata con riguardo al fatto che le autorità competenti e le istituzioni nella Renania del Nord Westfalia hanno applicato con flessibilità il piano finanziario di massima del programma per gli interventi strutturali della Comunità nei territori compresi nell'Obiettivo 2 nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. Sotto questo profilo, la riduzione dell'importo da liquidare costituirebbe violazione del diritto comunitario.

Il governo tedesco fa valere, inoltre, che la Commissione stessa, non concedendo alcuna flessibilità a livello dei punti chiave, quando in conclusione di un periodo di sviluppo non può più essere conseguita una sua autorizzazione formale, limiterebbe in modo non opportuno l'ambito di azione degli Stati membri ovvero delle autorità locali competenti e delle istituzioni.

Ricorso di Wam spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 agosto 2004

(Causa T-316/04)

(2004/C 262/88)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 2 agosto 2004, Wam spa, con l'avvocato Ernesto Giuliani, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea